



COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Provincia di Bergamo
Piazza Libertà, 1 - cap 24036 - tel 0356228411 - fax 0356228499
P.I. 00250450160
e-mail: comune@comune.pontesanpietro.bg.it

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI DI LAVORATORI TITOLARI DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI AI SENSI DELL'ART. 1 E DELL'ART. 7 DEL D.LGS. N. 468 DEL 01/12/1997

(approvato con deliberazione di G.C. n. 133 del 29.09.2008
modificato con deliberazione di G.C. n. 176 del 10.12.2012)

Art. 1

Normativa di riferimento

1.1. Ai sensi della legge la n. 196/97 che disciplina i Lavori Socialmente Utili, nonché del Decreto Legislativo 1 dicembre 1997 n. 468 che stabilisce le modalità di applicazione della L.196/97 ed in particolare dell'art. 8 che disciplina l'utilizzo dei lavoratori titolari dei trattamenti previdenziali nelle attività, il Comune di Ponte San Pietro può utilizzare in attività socialmente utili i lavoratori percettori di trattamenti previdenziali di cui al predetto D. Lgs. n.468/97.

1.2. Utilizzando i lavoratori titolari di trattamenti previdenziali di cui al D. Lgs. n.468/97 non si instaura alcun rapporto di lavoro con il Comune di Ponte San Pietro che lo ha promosso.

1.3. Il Comune di Ponte san Pietro, ai sensi della normativa vigente, è obbligato ad assicurare i lavoratori nei confronti dei quali valgono le coperture assicurative previste dall'INAIL.

Art. 2

Settori di intervento

I lavoratori titolari dei trattamenti previdenziali di cui al D. Lgs. n. 468/97 possono essere utilizzati in attività riguardanti i seguenti settori come previsto dall'Atr. 2 del D.Lgs. 468/97.

- cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani;
- riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di portatori di handicap e di persone detenute, nonché interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio e emarginazione sociale;
- raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica dall'amianto;
- miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione all'agricoltura biologica, realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura anche delle zone di montagna, della silvicoltura, dell'acquacoltura e dell'agriturismo.
- piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio, di aree urbane, quartieri nelle città e centri minori, in particolare di montagna;
- adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;
- interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale;
- iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo.

Art. 3

Modalità di richiesta dei lavoratori da utilizzare in attività socialmente utili

3.1. Il Comune di Ponte San Pietro utilizza i lavoratori per periodi, definibili di volta in volta a secondo delle esigenze, rinnovabili fino alla scadenza del periodo di percepimento del trattamento previdenziale.

3.2. Per poter attivare la richiesta di lavoratori da utilizzare in attività socialmente utili, il Responsabile del servizio interessato all'utilizzo deve formulare per iscritto una richiesta motivata al Dirigente il quale predispone la deliberazione di Giunta nella quale stabilisce il numero dei lavoratori da utilizzare, le mansioni cui dovranno essere adibiti e la durata dell'utilizzo, dando contestualmente mandato al Responsabile del Servizio Amministrazione Personale di attivare le procedure di competenza.

3.3. Il Responsabile del Servizio Amministrazione Personale, sulla base a quanto indicato nella determinazione di cui sopra, provvede ad inoltrare la richiesta al Centro per l'Impiego di Ponte San Pietro e ad acquisire i nominativi segnalati da quest'ultimo; convoca i lavoratori per un colloquio che verrà effettuato dal servizio proponente teso per verificare l'idoneità alle mansioni richieste; in caso di necessità può sottoporre il lavoratore a visita medica.

3.4. A seguito dell'esito del colloquio il Responsabile del Servizio Amministrazione Personale provvede, con propria determinazione, a dar avvio all'utilizzo del lavoratore dandone comunicazione al Centro per l'Impiego e provvedendo contestualmente all'iscrizione all'INAIL.

3.5. L'Utilizzo dei lavoratori in attività socialmente utili può essere prorogato, secondo le modalità descritte al punto 1 del presente articolo, su richiesta del Responsabile del Servizio interessato, con atto del Dirigente Competente per un periodo non superiore alla data di scadenza della mobilità comunicata dal Centro per l'Impiego; tale data può essere verificata dall'ente presso la sede INPS competente.

Art. 4

Rifiuto dell'utilizzo

4.1 Qualora il lavoratore rifiuti l'offerta di utilizzo in attività socialmente utili o non si presenti alla convocazione, verrà cancellato dalle liste di mobilità con conseguente:

- perdita dell'indennità, se in condizione di mobilità ordinaria;
- perdita dell'indennità con l'aggravante del non raggiungimento della pensione, se in condizione di mobilità "lunga";
- sospensione dell'assegno INPS, se in cassa integrazione straordinaria.

4.2. E' possibile rifiutare solo nel caso in cui la distanza tra abitazione e luogo di lavoro sia superiore a 50 chilometri o la percorrenza del tragitto casa-lavoro con i mezzi pubblici sia superiore ad 1 ora.

Art. 5

Orario di lavoro

Secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2 del D. Lgs. n. 468/97, i lavoratori utilizzati in attività socialmente utili sono impegnati per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. E' facoltà del Comune di Ponte San Pietro utilizzare il lavoratore con una distribuzione su base settimanale o mensile previo accordo con lo stesso.

I lavoratori socialmente utili sono tenuti alla rilevazione delle presenze tramite badge, consegnato dal Servizio Amministrazione del Personale.

Art. 6

– Trattamento normativo dei lavoratori utilizzati in attività socialmente utili –

6.1. – **ferie** – Ai sensi dell'art. 8, comma 10 del D. Lgs. n. 468/97 e del C.C.N.L. vigente, le attività devono essere organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo corrispondente a quello previsto per i dipendenti a tempo determinato. Durante il suddetto periodo viene corrisposto il trattamento previdenziale.

6.2. – **malattia** – Ai sensi dell'art. 8, comma 11 del D. Lgs. n.468/97, le assenze per malattia ed indisposizione, purché documentate, non comportano la sospensione del trattamento previdenziale. Il certificato medico va presentato solo al Comune di Ponte san Pietro.

6.3. – **assenze per motivi personali** – Ai sensi dell'art.8, comma 12 del D. Lgs. n. 468/97, le assenze dovute a motivi personali anche se giustificate comportano la sospensione del trattamento previdenziale. E' facoltà del Comune di Ponte San Pietro concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate non operando così detta sospensione.

6.4. – **assenze protrate** – Ai sensi dell'art. 8, comma 13 del D. Lgs. n. 468/97, nel caso di assenze protrate e ripetute nel tempo che compromettano il regolare svolgimento delle attività è facoltà del Comune di Ponte San Pietro richiedere la sostituzione del lavoratore.

6.5. – **permessi** – Ai sensi dei C.C.N.L. vigenti, i *permessi retribuiti* (da intendersi matrimoniale e lutto) sono concessi ai lavoratori senza sospensione del trattamento previdenziale. I *permessi non retribuiti* possono essere concessi al lavoratore a discrezione del Comune di Ponte san Pietro; in questi casi opera la sospensione del trattamento previdenziale. E' facoltà del Comune di Ponte San Pietro concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate non operando così detta sospensione.

6.6. – **maternità e paternità** - Le lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, impegnati in attività socialmente utili hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Alle lavoratrici si applica altresì la disciplina di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 151/2001.

6.7. – **riposi giornalieri D.Lgs. n.151/01 “Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità”** – Ai sensi dell'art. 8, comma 16 del D. Lgs. n.468/97 (comma abrogato dall'art. 65 del D.Lgs. m.151/2001), ai lavoratori vengono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i riposi giornalieri di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs. n.151/2001. In caso di utilizzo per 20 h/sett.li opera la sospensione del trattamento salvo l'eventuale recupero delle ore non prestate.

6.8. – **permesso per assistenza a familiari portatori di handicap ex Legge n. 104/92** – Ai sensi dell'art. 8, comma 17 del D. Lgs. n. 468/97, ai lavoratori viene riconosciuto il diritto ad assentarsi come previsto dalla ex Legge n. 104/92, in tali casi non opera la sospensione del trattamento.

6.9. – **diritti sindacali** – Ai sensi dell'art. 8, comma 18 del D. Lgs. n.468/97, i lavoratori possono partecipare alle assemblee sindacali con le stesse modalità previste per i dipendenti, percependo il trattamento previdenziale. Ai lavoratori viene riconosciuto il diritto di sciopero ma in tal caso l'assenza, essendo considerata volontaria, comporta la sospensione del trattamento previdenziale.

Art.7**- norme di rinvio-**

Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, fermo restando quanto disposto dalle fonti normative vigenti in materia, si ritengono applicabili gli istituti contrattuali e regolamentari previsti per i dipendenti del Comune di Ponte San Pietro sempre che possano essere applicati per analogia e senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per l'Ente.